

ALEKSANDRA PRONIŃSKA

LA SENTENZA ITALIANA: ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI RAPPORTI TEMPORALI

Il tipo di testo che vorrei esaminare fa parte degli atti giuridici che vengono pronunciati “in nome del popolo italiano” e sono intestati alla “Repubblica Italiana”. Questi provvedimenti, emanati nell’esercizio della funzione giurisdizionale, possono assumere la forma di sentenze, ordinanze o decreti;¹ in questa sede intendo prendere in considerazione esclusivamente i documenti di carattere tipicamente decisorio, identificati con il termine “sentenza”.

Dalla definizione riportata nel glossario del sito ufficiale del Ministero della Giustizia italiano, con il termine ‘sentenza’ si intende un “provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo; generalmente l’atto conclusivo o finale del giudizio (...)” (http://www.giustizia.it/glossario/voce_glo/ns/sentenza.htm); anche nei dizionari cartacei italiani, nell’accezione tecnico-scientifica del lemma, la sentenza viene identificata con il provvedimento “con cui il giudice definisce, in tutto o in parte, il processo civile o penale sottoposto al suo giudizio” (De Mauro, 2000).

Possiamo notare che, in entrambe le definizioni, sono sottolineati due punti salienti: il carattere conclusivo e il contenuto decisorio.

Il dizionario cartaceo fa un’ulteriore distinzione relativa alla forma della sentenza: accanto al provvedimento inteso come atto giurisdizionale pronunciato dal giudice distingue la sentenza intesa come “documento scritto che registra tale provvedimento” (De Mauro, 2000).

Quest’ultima distinzione risulta particolarmente importante, in quanto l’atto pronunciato dal giudice, che precede la realizzazione della forma scritta del documento, incide sul documento scritto determinandone la cornice testuale e la macrostruttura.

La categoria dei testi identificati come “sentenze” è molto eterogenea e comprende molteplici documenti giurisdizionali di diverse materie ed istanze, emessi

¹ Di questi tre tipi di provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze e decreti) soltanto le sentenze devono portare l’intestazione della “Repubblica Italiana” e devono essere pronunciate “in nome del popolo italiano”.

da vari organi giudicanti. Per questo motivo, considerando il termine “sentenza” come iperonimo, per garantire un *corpus* di testi possibilmente più omogenei, nell’impostazione del *corpus* ho preso in considerazione i documenti selezionati in base a tre criteri: (1) la materia (penale o civile), (2) l’istanza (il grado di procedimento) e (3) l’organo giudicante.

In base al primo criterio ho limitato il campo d’interesse agli atti conclusivi dei procedimenti penali, tralasciando le decisioni relative a quelli civili; di conseguenza ho preso in considerazione le *sentenze penali*.

In base al grado di procedimento ho eliminato le decisioni dei tribunali di prima istanza e delle corti d’appello; di conseguenza ho preso in considerazione le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, limitando il *corpus* alle *sentenze penali della Corte Suprema di Cassazione*.

Da quest’ultima restrizione risulta un’ulteriore caratteristica del *corpus* contenente le sentenze emesse dalla Corte Suprema di Cassazione che risulta limitato alle c.d. sentenze di legittimità, in quanto la competenza della Corte di Cassazione consiste nel controllo di conformità alle norme giuridiche senza riesaminare il merito della causa.

Proseguendo in questo modo ho individuato un corpus composto da una ventina di sentenze penali di legittimità, emesse dalla Corte Suprema di Cassazione di Roma, tutte consultabili nel sito web www.penale.it.

Mi propongo di esaminare il testo tipico della sentenza italiana nella sua dimensione temporale affrontando la questione da due punti di vista: da un lato, dal punto di vista pragmatico, cercherò di individuare le relazioni con il contesto spazio-temporale, grammaticalizzate e codificate nella struttura dell’enunciato; dall’altro lato, dal punto di vista morfosintattico, cercherò di evidenziare alcuni aspetti specifici nelle relazioni temporali all’interno dell’enunciato.

La prima osservazione, relativa alla dimensione temporale della sentenza, è legata alla duplice forma del provvedimento: atto pubblico orale, comunicato in udienza pubblica, e atto pubblico cartaceo, depositato in cancelleria². Queste due forme rappresentano due testi appartenenti a due momenti cronologici differenti, ben distinti.

La prima si realizza in udienza pubblica, subito dopo la deliberazione; si compie mediante la lettura del dispositivo che condiziona la validità della sentenza. L’omissione della lettura del dispositivo in udienza comporta la nullità insanabile della sentenza.

La sentenza cartacea, invece, viene depositata in Cancelleria dopo la pubblicazione³. Il testo delle sentenze appare di difficile lettura e comprensione sia per la specificità terminologica sia per la struttura sintattica delle frasi estremamente lunghe con incisi e subordinate implicite.

² Nel caso del procedimento civile, data l’introduzione del processo telematico con il Decreto del Ministero della Giustizia del 13 febbraio 2001, accanto alla forma orale e cartacea del documento, si potrebbe aggiungere anche la sentenza redatta in formato elettronico sottoscritta con firma digitale dal giudice.

³ Le norme relative al deposito della sentenza risultano dall’art. 548 c.p.p.

Il contenuto della sentenza è imposto dal legislatore⁴ e prevale sulla forma. Tuttavia la forma grafica del documento e gli elementi paratestuali determinano l'aspetto e la fruibilità del testo che risulta molto arduo e complicato. Per renderlo più accessibile ai non addetti ai lavori il binomio forma-contenuto assume un'importanza particolare, in quanto consente di migliorarne la leggibilità.

Dal punto di vista logico-concettuale la macrostruttura della sentenza è articolata in tre parti essenziali, formalmente individuabili all'interno del testo:

- l'epigrafe (la parte espositiva) - contenente i riferimenti identificativi: l'intestazione, l'organo giudicante, il collegio giudicante, la denominazione giuridica dell'atto - il termine "sentenza" che di solito appare centrato in maiuscolo, l'indicazione delle parti (le generalità dell'imputato) e l'oggetto dell'imputazione;
- la motivazione - contenente l'esposizione relativa allo svolgimento del processo, motivi di fatto, motivi di diritto⁵;
- il dispositivo - introdotto dall'acronimo P.Q.M. con la statuizione del giudice.

Lo schema qui sotto riporta gli elementi formalmente individuabili della sentenza:

PARTE INTRODUTTIVA: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dai Signori: [omesso] ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da (...) avverso la sentenza del (...) della Corte d'Appello di (...), visti gli atti, udita la relazione (...), udito il PM che ha chiesto (...)

⁴ A norma dell'art. 546 c.p.p. la sentenza deve contenere: "a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice".

⁵ Nell'ambito della parte della motivazione si possono individuare quattro schemi di rappresentazione grafica: lo schema a blocco unico: motivi di fatto e di diritto, lo schema bipartito: in motivi in/di fatto e motivi in/di diritto, lo schema bipartito: in svolgimento del processo e motivi della decisione, lo schema tripartito in: svolgimento del processo, motivi di fatto e motivi di diritto.

PARTE MOTIVA:
(la Corte) osserva in fatto / in diritto (...) oppure: Ritenuto in/di fatto (...) Considerato in diritto (...)
PARTE DISPOSITIVA:
P.Q.M.
annulla / cassa la sentenza impugnata (...) Così deciso in Roma il ... Depositato in Cancelleria il ...

Per esaminare le relazioni temporali che intercorrono all'interno della cornice testuale occorre distinguere fra: il tempo fisico relativo al fluire del tempo nella realtà e il tempo grammaticale (linguistico) che permette di collocare l'evento di cui si parla rispetto al momento dell'enunciazione. La prospettiva temporale del testo della sentenza è condizionata dal rapporto tra: il momento in cui si verifica l'atto di parola che costituisce il tempo della stesura del documento scritto (ME) e il momento dell'avvenimento (MA) che è il momento dell'atto di pronunciare la sentenza dal giudice in udienza pubblica (Dardano, Trifone, 2005: 312–313).

Gli esempi che seguono presentano la relazione temporale tra l'evento descritto dall'atto di pronunciare la sentenza (MA) e il punto di riferimento sull'asse temporale, costituito dal momento dell'enunciazione (ME):

- es. 1 La Corte (...) **ha pronunciato** la seguente sentenza (...)
 es. 2 (La Corte) **rigetta** il ricorso e **condanna** il ricorrente al pagamento delle spese processuali (...)
 es. 3 (La Corte) **annulla** la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste (...)
 es. 4 (La Corte) **cassa** la sentenza impugnata (...) e **rinvia** (...)
 es. 5 (La Corte) **dichiara** inammissibile il ricorso e **condanna** (...).

Nel primo esempio, il momento dell'avvenimento (MA) precede il momento dell'enunciazione (ME). Il soggetto enunciante (la Corte) presenta l'evento (l'atto di pronunciare la sentenza in udienza pubblica) come evento concluso, collocandolo nel passato. La prospettiva temporale adottata corrisponde al tempo cronologico: la sentenza è stata già comunicata; di conseguenza il verbo è stato usato al passato.


Negli esempi 2, 3, 4 e 5 si osserva una trasposizione temporale relativa alla duplice forma della sentenza a cui abbiamo accennato: (1) dell'atto orale, comunicato / pronunciato dal giudice in udienza pubblica e (2) del documento cartaceo, redatto dall'estensore, che si verificano in due momenti cronologicamente distinti. La produzione del discorso orale di norma precede la stesura del testo scritto che riporta le relative coordinate temporali, indicando da un lato la data dell'udienza pubblica ("Così deciso in Roma il ...") e dall'altro lato la data della deposizione in cancelleria ("Depositato in Cancelleria il ...").

Questa distinzione in due forme si riflette nel testo scritto scritto (ess. 2, 3, 4, 5) in cui il centro deittico-temporale si sposta e negli esempi 2, 3, 4 e 5 non corrisponde al momento dell'enunciazione (alla stesura del testo scritto). Negli

esempi 2, 3, 4 e 5 il centro deittico-temporale è dato dal momento del discorso orale (dall'atto di pronunciare la sentenza in udienza pubblica). Il momento dell'avvenimento risulta contemporaneo al momento dell'enunciazione della sentenza orale.

La simultaneità tra il momento dell'avvenimento (MA) e il momento dell'enunciazione relativo al discorso orale è espressa con il verbo al presente. L'evento risulta presentato in duplice prospettiva temporale: la prima si verifica nella parte introduttiva della sentenza: il MA precede il ME; la situazione presentata nel testo è riferita al tempo fisico; nel momento della stesura del testo scritto (ME) la sentenza è stata già comunicata dal giudice in udienza pubblica; la seconda si verifica nel dispositivo della sentenza, in cui il ME non coincide con la stesura dell'atto scritto. Il punto di riferimento (il centro deittico-temporale) del discorso è dato dall'atto di pronunciare la sentenza in udienza pubblica.

Lo schema che segue presenta la trasposizione temporale relativa allo spostamento del punto di riferimento (negli esempi 2, 3, 4 e 5):



La bipartizione della forma della sentenza (discorso orale vs documento cartaceo) si riflette nell'organizzazione della macrostruttura del testo: la parte introduttiva, rigida e fortemente standardizzata, dal punto di vista linguistico, costituisce l'enunciato citante: “La Corte (...) *ha dichiarato* la seguente sentenza (...)”; a riconoscere il discorso riportato concorrono elementi paratestuali: il termine *sentenza* appare centrato, in maiuscolo, spesso in grassetto; mancano, invece, segni tipografici regolarmente usati nello scritto per contraddistinguere una citazione o un discorso diretto: le virgolette, due punti.

Il termine *sentenza*, e di conseguenza anche la parte riportata, costituiscono il complemento oggetto della frase introduttiva (“La corte ha pronunciato *la sentenza*”). Una tale impostazione presuppone il discorso diretto, dunque la situazione in cui il discorso viene riportato letteralmente nella stessa forma in cui è avvenuta l'enunciazione originale.

Nel testo della sentenza, invece, si osserva una certa incompatibilità tra il discorso riportato e il discorso originale, legata all'incoerenza temporale. La pro-

duzione della sentenza nel tempo fisico avviene in tre tappe successive: (1) la deliberazione (in Camera di Consiglio), (2) la lettura del dispositivo (in udienza pubblica) e (3) la stesura della motivazione.

Dalla sequenza delle tappe relative alla redazione della sentenza risulta che il discorso riportato nell'ambito della sentenza non può essere identico all'atto orale perché l'atto orale (la sentenza pronunciata in udienza pubblica) contiene solo il dispositivo, invece la stesura della motivazione avviene dopo la lettura del dispositivo⁶.

Di conseguenza la parte che può essere considerata una citazione vera e propria è riservata al dispositivo. Negli esempi 2, 3, 4 e 5 si nota una perfetta coincidenza tra il momento in cui l'agente (il giudice / la Corte) dice di *annullare*, *rigettare*, *condannare* e l'azione espressa dai verbi performativi del dispositivo.

L'atto di pronunciare questi verbi equivale a compiere l'azione che descrivono: devono essere pronunciati affinché l'azione possa compiersi. La stessa caratteristica riguarda anche il dispositivo con la statuizione del giudice, che deve essere letto a pena di nullità della sentenza. I verbi del dispositivo della sentenza assumono la funzione performativa, anche se mantengono la forma 'non personale' della sentenza e sono usati alla terza persona singolare, mentre i verbi performativi di norma sono usati alla prima persona singolare.

L'uso dei tempi nell'ambito della struttura della sentenza risulta rigido nelle c.d. parti "dure" (Bellucci, 2005:282): nel dispositivo, in cui l'unico tempo usato è il presente indicativo, e nell'introduzione, in cui il verbo *pronunciare* – predicato del soggetto enunciante *la Corte* – è dato al passato prossimo.

Per quanto riguarda la parte motiva della sentenza, che fa da ponte di collegamento tra l'introduzione e il dispositivo, la concatenazione temporale non risulta ugualmente omogenea. La motivazione fa parte del discorso riportato, il cui centro deittico-temporale è quello del dispositivo ed equivale al momento dell'enunciazione relativo alla pronuncia della sentenza in udienza pubblica.

Dall'analisi del *corpus* risulta che i preamboli usati nelle singole parti della motivazione (motivi di fatto / motivi di diritto) rivelano due modalità di rappresentazione, come risulta dagli esempi che seguono:

es. 6 (La Corte) *osserva* in fatto (...) e p.q.m. (la Corte) *rigetta* (...)

es. 7 (La Corte) *osserva* quanto segue (...) e p.q.m. (la Corte) *annulla* la sentenza (...)

es. 8 *Ritenuto* in/di fatto (...) p.q.m. (la Corte) *annulla* la sentenza (...)

es. 9 *Considerato* in diritto (...) p.q.m. (la Corte) *rigetta* (...).

Negli esempi 6 e 7 l'azione espressa dal predicato della frase, il cui soggetto (di solito sottinteso) è *la Corte*, è contemporanea all'atto di pronunciare la sentenza. Si verifica la corrispondenza temporale con il dispositivo: il verbo è usato al presente indicativo.

⁶ Quando la motivazione viene letta in udienza pubblica, di norma segue la lettura del dispositivo, mentre nel testo scritto la motivazione precede il dispositivo.

Negli esempi 8 e 9, invece, i preamboli, espressi con il participio passato (*ritenuto / considerato*), assumono la funzione di subordinata implicita con valore temporale-causale, in cui l'azione espressa precede quella del dispositivo. La prospettiva temporale adottata negli esempi 8 e 9 corrisponde a quella dell'introduzione, come dimostrato dall'esempio 10:

es. 10 (...) *visti* gli atti, *udita* la relazione (...), *udito* il P.M. (...) [ritenuto in/di fatto (...) considerato in diritto (...) p.q.m. (la Corte) annulla la sentenza (...)]

in cui la proposizione subordinata implicita temporale-causale è legata alla reggente esclusivamente da legami logici, mentre i vincoli sintattici / grammaticali sono assenti.

Per concludere bisogna dire che lo schema generale della concatenazione temporale nell'ambito della macrostruttura della sentenza costituisce solo il punto di partenza che permette di collocare i punti salienti del testo per riflettere sulle particolarità nell'ambito delle singole parti del documento.

Bibliografia

- BELLUCCI, Patrizia, *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*, Torino, UTET Libreria 2005.
- CORTELAZZO, Michele; PELLEGRINO Federica, *Guida alla scrittura istituzionale*, Roma, Laterza 2003.
- DARDANO, Maurizio; TRIFONE, Pietro, *Grammatica italiana con nozioni di linguistica*, Bologna, Zanichelli 2005.
- GAROFALO, Giovanni, *Elementi di coesione testuale in una sentenza penale spagnola: il caso della sentenza num. 321/04 del tribunale di Valencia*, *Culture* 18, (25–55), *Annali dell'Istituto di Lingue della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Milano*, Montedit, 2004 (www.club.it/culture/culture2004/03culture2004.pdf).
- MORTARA GARAVELLI, Bice, *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*, Torino, Einaudi 2001.
- RASI, Tommaso, *La scrittura burocratica. La lingua e l'organizzazione del testo*, Roma, Carocci Editore 2005.
- DE MAURO, Tulio (a cura di), *Dizionario della lingua italiana*, Torino, Paravia 2000.
- DEL GIUDICE Federico (a cura di), *Dizionario giuridico-enciclopedico*, Napoli, Edizioni Simone 1992.

Sitografia

- http://www.giustizia.it/glossario/voce_glo/ns/sentenza.htm [13-06-2008].
- <http://www.penale.it> [13-06-2008].
- <http://www.club.it/culture/culture2004/03culture2004.pdf> [13-06-2008].

Abstract and keywords

The aim of this article is to describe time relations in a typical written Italian judgment of penalty. The article is composed of two parts. The first one describes language frame, which comprises judgments of penalty by the Supreme Court of Cassation, and a regular scheme structure of a written document that is composed of three invariable parts (introductory part/comparison; judgment justification; and disposition). In the second part the author describes time relations in the text concentrating on language formulas introduced in each part of the text. The analysis of time relations in the text takes into account the category of physical and grammatical time as well as the influence which the discourse (oral judgment) has on the written form of the document.

Text genre, spoken discourse, judgement, juridical linguistics